



Prot. n. 0005535 anno 2025 del 16/06/2025



STATUTO
ACCADEMIA BELLE ARTI
MACERATA

Deliberato nel CDA n. 8 del 6 maggio 2025
Approvato con Decreto Ministeriale prot. n. 671 del 28 maggio 2025

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Principi e fini di riferimento
- Art.2 - Autonomia dell'Accademia
- Art.3 - Libertà di ricerca e di insegnamento
- Art.4 - Autonomia regolamentare
- Art.5 - Strutture amministrative e di servizio
- Art.6 - Cooperazione tra atenei e accordi di programma
- Art.7 - Diritto allo studio e servizi agli studenti
- Art.8 - Modalità di svolgimento delle attività istituzionali

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

- Art.9 - Revisione dello Statuto
- Art.10 - Regolamenti

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art.11 - Struttura organizzativa
- Art.12 - Il Presidente
- Art.13 - Il Direttore
- Art.14 - Il Consiglio di amministrazione
- Art.15 - Il Consiglio Accademico
- Art.16 - I Revisori dei conti
- Art.17 - Il Nucleo di valutazione
- Art.18 - Il Collegio dei Professori
- Art.19 - La Consulta degli Studenti

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DI RICERCA ARTISTICA

- Art.20 - Criteri generali

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

- Art.21 - Il Direttore Amministrativo

TITOLO VI - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

- Art.22 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza degli incarichi
- Art.23 - Pubblicità delle deliberazioni
- Art.24 - Incompatibilità ed assenze
- Art.25 - Norma abrogativa

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi e fini di riferimento

1. L'Accademia di Belle Arti di Macerata è un'Istituzione pubblica, sede del sapere artistico e della sua libera elaborazione e trasmissione, in attuazione del diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione, e, ai sensi della L. 508/99, si configura come Istituto di Alta Formazione e Specializzazione nell'ambito delle arti visuali e specificamente delle Belle Arti, svolgendo relativa attività di formazione, di ricerca e produzione.

2. L'Accademia assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee e internazionali. L'Accademia promuove il libero svolgimento delle attività di studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le altre accademie, con le istituzioni di alta cultura e con le università italiane e straniere; l'apertura alla comunità scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.

3. L'Accademia è indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformità ai principi costituzionali e alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce il diritto allo studio, la libertà di insegnamento e di ricerca; adotta i principi della Carta europea dei ricercatori e promuove il merito sulla base dei più elevati standard nazionali e internazionali; favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e formazione; riconosce il valore della mobilità come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale; adotta i principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica e artistica, assicurandone la conservazione nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione, nello svolgimento delle attività di insegnamento e ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

4. L'Accademia assume la tradizione delle Belle Arti e i fondamenti metodologici del loro insegnamento per Scuole, nonché della cultura artistica del territorio e favorisce la ricerca di nuove conoscenze nell'ambito del sapere artistico come carattere qualificante delle proprie attività e presupposto della formazione culturale e professionale.

Art.2 - Autonomia dell'Accademia

1. In attuazione del principio di autonomia garantito dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Accademia definisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

2. L'Accademia ha personalità giuridica ed autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. L'Accademia non persegue finalità di lucro.

3. L'Accademia ha sede a Macerata, in Piazza Vittorio Veneto n.5. Si avvale delle proprie sedi nel rispetto della normativa vigente e nelle forme e nei modi previsti dai suoi regolamenti.

Art.3 - Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'attività dell'Accademia di Belle Arti di Macerata assicura:

- a) la libertà di ricerca artistica e scientifica, di singoli e di gruppi, garantendo altresì libertà di temi, oggetti e metodi d'indagine, nonché le condizioni materiali e strumentali e le dotazioni adeguate all'esercizio della

ricerca, in relazione alle caratteristiche dei diversi settori disciplinari e secondo le risorse disponibili, attraverso una ripartizione, improntata sui criteri di obiettività, dei fondi specificamente destinati, ad opera degli organi di governo;

- b) la libertà di docenza e d'insegnamento per contenuti, finalità e metodiche nell'ambito delle discipline assegnate;
- c) il diritto degli studenti alla scelta del piano di studi conformemente ai curricula didattici dei corsi e ad un insegnamento rispondente ai criteri di regolarità ed efficienza, sostenuto da adeguati sussidi materiali e strumentali, ispirato ai principi di partecipazione e di apporto critico dei discenti; garantendo altresì i diritti di libera associazione ed espressione anche tramite svolgimento di attività autogestite.

Art.4 - Autonomia regolamentare

1. L'Accademia di Belle Arti di Macerata si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il presente Statuto prevede, in conformità ed in attuazione della vigente normativa, gli organi cui spetta la gestione dell'Istituzione.

2. L'Accademia di Belle Arti di Macerata disciplina la propria organizzazione e le proprie attività adottando regolamenti previsti all'art.3 del d.P.R. n. 132/2003, in conformità alla vigente normativa e allo statuto e dei successivi regolamenti applicativi.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.P.R. n. 132/2003, il Consiglio di amministrazione delibera, sentito il Consiglio accademico, i regolamenti di gestione e di organizzazione, i quali possono prevedere la possibilità per le strutture di servizio di dotarsi di regolamenti propri, da adottarsi nel rispetto nella normativa vigente, dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto e dei regolamenti interni dell'Accademia.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. d) del D.P.R n. 132/2003, il Consiglio accademico delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/1999, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti. Il regolamento didattico può prevedere la possibilità per le strutture didattiche e di ricerca di dotarsi di regolamenti propri, da adottarsi nel rispetto nella normativa vigente, dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto e dei regolamenti interni dell'Accademia.

Art.5 - Strutture amministrative e di servizio

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Accademia si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio con compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n.508, in conformità al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, dai compiti di gestione. Rientra tra le competenze delle strutture amministrative e di servizio la gestione operativa delle attività, strumentali e di spesa, correlate alla responsabilità ed al raggiungimento dei risultati.

2. L'Accademia valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.

Art.6 - Cooperazione tra atenei e accordi di programma

1. L'Accademia può realizzare processi di integrazione con le Università e le Accademie dell'Unione Europea, ovvero con altri Istituti di Alta Formazione italiani e stranieri, attivando forme di collaborazione in settori strategici di interesse comune, in conformità ai regolamenti governati previsti dall'art.2 commi 7 – 8, della legge 21 dicembre 1999, n.508.

2. L'Accademia, mediante accordi di programma con altri atenei e al fine di favorire il livello di integrazione, può promuovere strutture inter-ateneo, sulla base di motivate proposte didattiche, scientifiche e gestionali.
3. L'Accademia può altresì realizzare accordi su programmi specifici di formazione anche con Università e strutture educative extra comunitarie, in settori strategici di interesse comune, salvaguardando in ogni caso la qualità formativa degli accordi.

Art.7 - Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Accademia organizza i propri servizi compresi quelli di orientamento e tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
2. L'Accademia promuove, con il concorso degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque abbiano la competenza in ambito artistico, culturale e scientifico, la stipulazione di accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività al fine di assicurare l'esercizio del diritto allo studio dei suoi studenti.
3. L'Accademia può promuovere corsi di insegnamento a distanza disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico e nei regolamenti didattici dei Dipartimenti.
4. L'Accademia può avvalersi dell'opera delle cooperative e delle associazioni studentesche, nonché di singoli studenti, per forme di collaborazione ad attività connesse ai propri servizi secondo le modalità e con i compensi determinati da apposito regolamento e, comunque, in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7-8 della legge 21 dicembre 1999, n.508. È esclusa la collaborazione a servizi riguardanti l'attività didattica o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.
5. L'Accademia favorisce attività, anche autogestite dagli studenti, nel settore delle attività culturali, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art.8 - Modalità di svolgimento delle attività istituzionali

1. L'Accademia adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale e concorre alla determinazione e all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali e settoriali, in materia di didattica e ricerca.
2. L'Accademia assicura la trasparenza e la pubblicità della propria attività, e la accessibilità, anche per via telematica, degli atti normativi da essa adottati.
3. L'Accademia, nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle attività di studio, insegnamento e ricerca, garantisce a tutte le componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Istituzione secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
4. L'Accademia può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e società di capitali, in Italia e all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed educazione continua e ricorrente, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7-8 della legge 21 dicembre 1999, n.508.
5. L'Accademia conferisce tutti i titoli accademici previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altre attività di formazione, perfezionamento, aggiornamento, educazione continua e ricorrente, da essa organizzati

o ai quali concorra ufficialmente, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7-8 della legge 21 dicembre 1999, n.508.

6. L'Accademia fornisce le attrezzature e appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi e a centri interuniversitari per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7-8 della legge 21 dicembre 1999, n.508.

7. L'Accademia garantisce l'accessibilità, la sicurezza e la cura dei luoghi di lavoro, studio, insegnamento e ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; adotta prassi finalizzate alla tutela dell'ambiente e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.

8. L'Accademia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adotta un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

TITOLO II – FONTI NORMATIVE

Art.9 – Revisione dello Statuto

1. Ogni proposta di revisione può essere avanzata da qualsiasi organo da almeno i 2/3 dei componenti.
2. Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ai sensi dell'art.7, c.6, lettera a) del d.P.R. n. 132/2003.
3. La revisione segue l'iter di approvazione previsto dall'art.14, comma 3, del d.P.R. n. 132/2003.
4. Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art.10 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21/12/1999, n. 508, l'attuazione dello Statuto è rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali dell'Istituzione:
 - regolamento di organizzazione degli uffici;
 - regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - regolamento didattico.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina l'assetto organizzativo dell'Accademia. In particolare esso contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Istituzione e ne indica le modalità di istituzione, disattivazione, organizzazione e funzionamento, nonché di elezione dei loro organi, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7-8 della legge 21 dicembre 1999, n.508.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione operativa finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione operativa, l'attività contrattuale e l'amministrazione del patrimonio dell'Istituzione. Il regolamento per l'amministrazione è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Presidente.
4. Il regolamento didattico dell'Accademia disciplina i principi generali delle attività didattiche dei Dipartimenti, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Accademia rilascia titoli accademici e delle modalità di svolgimento dei corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale che contribuisce all'attività didattica, nonché dei diritti e doveri degli studenti. Il regolamento didattico è deliberato dal

Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore, presidente dell'organo collegiale.

5. I regolamenti generali sono adottati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.

6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti (strutture di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad essi afferenti) e delle Scuole (insieme dei corsi di studio comunque denominati raggruppati per materie omogenee), di cui al DPR 212/05, sono deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore, presidente dell'organo collegiale.

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art.11 - Struttura organizzativa

1. Sono organi istituzionali dell'Accademia:

- il Presidente
- il Direttore
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Accademico
- il Collegio dei Revisori
- il Nucleo di valutazione
- il Collegio dei Professori
- la Consulta degli Studenti

2. L'attività di indirizzo, programmazione culturale, didattica, di ricerca e di produzione artistica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata viene esercitata:

- dal Consiglio Accademico, presieduto dal Direttore, secondo le modalità di cui all'art.16
- dal Collegio dei Professori, presieduto dal Direttore, secondo le modalità di cui all'art.19
- dalla Consulta degli Studenti, presieduta dal Presidente della Consulta, secondo le modalità di cui all'art.20.

3. L'attività di gestione amministrativa dell'Accademia di Belle Arti di Macerata viene esercitata:

- dal Direttore Amministrativo, secondo l'art.13 D.P.R. 132/2003.

4. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituiti nell'Accademia sono:

- il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art.17
- il Nucleo di valutazione, presieduto dal Presidente del nucleo, di cui all'art.18.

5. Alle attività d'indirizzo e programmazione didattica e di ricerca artistica e scientifica provvedono gli organi di cui ai successivi art.16, art.19 e art. 20; l'attività di gestione amministrativa è affidata al Direttore Amministrativo, secondo l'art.13 D.P.R. 132/2003. Alle attività di controllo sono preposti gli organi di cui al successivo art.17 e art.18.

6. Gli organi, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art.12 – Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art.14, comma 1 del presente Statuto. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale nonché di comprovata e documentata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali, ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

2. Il Consiglio Accademico seleziona tre nominativi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 comma 1, ed effettua la proposta di cui al comma precedente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro trenta giorni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere confermato consecutivamente più di una volta.

4. Il Presidente nello specifico: - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno; - emana con decreto le delibere del Consiglio di amministrazione, vigilando sul rispetto delle formalità di pubblicazione e sulla corretta esecuzione delle delibere;

Art.13 – Il Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e la rappresentanza legale dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio accademico e assicura l'esecuzione e la pubblicazione delle relative delibere.

2. Il Direttore convoca e presiede il Collegio dei Professori.

3. Il Direttore vigila sul funzionamento dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e produzione dell'Accademia, impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto e con l'ausilio obbligatorio della deliberazione del Consiglio Accademico - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi didattici e di ricerca e per la determinazione delle relative responsabilità.

4. Il Direttore, in accordo con i Coordinatori di Dipartimento, con propri decreti dà esecuzione al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione deliberate dal Consiglio Accademico.

5. Il Direttore promuove le iniziative e stipula, in accordo con il Consiglio Accademico, in base al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, e in accordo con i Coordinatori di Dipartimento, le convenzioni stipulate nell'ambito delle attività per conto terzi di cui al comma 1.

6. Il Direttore presenta, agli organi ed agli organismi dipartimentali e di corso, all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione.

7. Il Direttore riceve dalla Consulta degli Studenti richieste per l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Accademico.

8. Il Direttore esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, c. 1, del D. Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Accademia.

9. Il Direttore o un suo delegato vigila sui lavori dei comitati scientifici nel rispetto all'art.6 dello Statuto.

10. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n.132/2003, il Direttore è eletto dai professori facenti parte dell'Istituzione, tra i professori, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, della Legge n. 508/1999. Fino all'adozione del predetto regolamento, costituiscono requisiti di eleggibilità alla carica di Direttore:

1) l'appartenenza alla prima fascia di docenza con almeno cinque anni di servizio svolto all'interno delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);

2) il possesso di esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Ai fini del riconoscimento del requisito della comprovata professionalità, sono valutate le attività professionali specificamente riferite alle Istituzioni AFAM, quali, a titolo esemplificativo, le pubblicazioni, la partecipazione a concorsi, l'attività professionale per la committenza pubblica e privata, la

partecipazione e/o l'organizzazione di attività professionali, didattiche e formative a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari di studio, corsi di aggiornamento.

11. Il Direttore può designare un vicedirettore, che lo coadiuvi e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza temporanei. Il vicedirettore decade al momento della cessazione o estinzione del mandato del Direttore. Il vicedirettore è nominato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico. La revoca dall'incarico di vicedirettore è disposta con delibera motivata del Consiglio Accademico sentito il Direttore.

12. In caso di dimissioni del Direttore, la direzione interinale passa al professore con maggiore anzianità accademica, che provvede senza ritardo alla accettazione delle dimissioni ed entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione delle dimissioni al Consiglio accademico, provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del nuovo Direttore.

13. Il Direttore resta in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

14. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

Art.14 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione, ai sensi dell'art.7 comma 6, del D.P.R. n.132/2003.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione, ai sensi dell'art.7 comma 6, del D.P.R. n.132/2003.

3. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo.

4. Il Consiglio di amministrazione vigila sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su deliberazione del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

6. In caso di assenza o impedimento e per l'esercizio di funzioni che non gli siano espressamente riservate, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dal d.P.R. n. 132/2003.

8. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 lettera b) del d.P.R. n. 132/2003, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del d.P.R. n. 132/2003, delibera in merito alla ripartizione generale delle risorse finanziarie destinate alla produzione artistica, alla ricerca e al funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole.

9. Il Consiglio di amministrazione delibera i regolamenti di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 7 comma 6, lett.a) del D.P.R. n.132/03.

10. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Presidente dell'Accademia, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal vicepresidente delegato alla firma.

11. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un Docente dell'Istituzione, oltre il Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

d) uno Studente designato dalla Consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

12. Secondo il disposto dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n.132/2003, il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

13. I consiglieri di cui al comma 15, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. Partecipano alle riunioni con diritto di voto.

14. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, il Direttore amministrativo con diritto di voto consultivo.

15. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art.15 – Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore che ne è membro di diritto e lo presiede e da sei docenti con almeno 3 anni di attività di docenza nell'organico della propria istituzione, eletti dal corpo docente e da due studenti eletti dalla Consulta degli Studenti.

2. I membri elettivi del Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rieletti una sola volta. Il Consiglio Accademico designa il docente rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Il docente rappresentante, su richiesta del Consiglio Accademico, risponde del proprio operato.

La rappresentanza in Consiglio Accademico è incompatibile con la rappresentanza in Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

3. Il Consiglio Accademico approva, con apposita delibera, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, su proposta del Direttore, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, come previsto dall'art.8 comma 3, let. a), del D.P.R. 132/2003.

4. Il Consiglio Accademico favorisce lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione e ne definisce le linee di intervento provvedendo al coordinamento delle attività e dei servizi didattici dell'Accademia.

5. Il Consiglio Accademico ha la responsabilità di vigilare e controllare, la corretta esecuzione delle attività di cui al comma 3;

6. Sentiti i Coordinatori di Dipartimento e di Scuola interessati e su loro proposta, il Consiglio Accademico propone l'organico dei professori, compresi quelli a contratto, e ne propone, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di

ricerca, esercitando le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui alla lettera e), comma 7, art. 2 della legge 508/99.

7. Consiglio Accademico delibera, in conformità ai criteri generali fissati con il regolamento di cui alla lettera h), comma 7, art. 2, della legge 508/99, il Regolamento didattico, su parere conforme del Collegio dei Docenti, e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti.

8. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

9. Il Consiglio Accademico si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell'Accademia, il Consiglio Accademico è presieduto dal vicedirettore.

10. Tutti gli atti di indirizzo e programmazione didattica e di ricerca adottati dagli organi di cui al presente articolo che comportano impegni di spesa devono essere sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione per la verifica della compatibilità finanziaria.

Art.16 – I Revisori dei conti

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del D.lgs. 30/06/2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art.17 – Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

- ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattico-artistica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri determinati dall'ANVUR; la relazione è trasmessa, oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca, anche ANVUR, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 132/200.

3. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art.18 – Il Collegio Professori

1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede e lo convoca, e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione. Su richiesta di un numero di componenti corrispondente ai due quarti dei

componenti, arrotondato per difetto, il collegio dei professori è convocato dal Direttore entro 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta di convocazione, con l'indicazione all'ordine del giorno degli argomenti che hanno motivato la richiesta.

2. Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico; esprime pareri obbligatori in merito a quanto concernente l'attività di formazione, di ricerca e produzione, ed in particolare:

- sulla denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio e delle rispettive classi di appartenenza;
- sull'organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole;
- sulla programmazione dell'attività didattica collegiale;

Inoltre il Collegio dei Professori avanza proposte e fornisce parere obbligatorio:

- sulle attrezzature e strumentazioni utili alla adeguata erogazione della didattica dei corsi;
- sulla adeguatezza, conformità, salubrità degli spazi dedicati alla didattica.

Art.19 – La Consulta degli Studenti

1. Secondo il disposto dell'art. 12 del d.P.R. n. 132/2003, la Consulta degli Studenti è composta da un numero variabile di studenti definito in proporzione al numero degli iscritti all'Accademia, e dagli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di amministrazione, tramite i propri delegati, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione vengano inseriti determinati argomenti all'ordine del giorno. In particolare, la Consulta degli studenti: - esprime, su richiesta del Direttore, pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;

- esprime parere obbligatorio sulla determinazione dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse di studio e sussidi agli studenti;

- esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;

- propone le attività ed i servizi a carattere formativo e informativo a favore degli studenti.

I pareri obbligatori di cui al presente comma non sono vincolanti. Qualora la Consulta degli studenti non fornisca il parere entro trenta giorni dalla richiesta, l'organo competente può deliberare in sua assenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

3. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite dalla Consulta stessa. In ogni caso, chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DI RICERCA ARTISTICA

Art.20 - Criteri generali

1. L'Accademia promuove, organizza e svolge attività di formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico, nonché correlate attività di produzione, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7-8 della legge 21 dicembre 1999, n.508.

2. L'Accademia dispone di propria dotazione organica e si avvale di esperti e di cultori della materia per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. L'Accademia rilascia titoli di primo e secondo livello, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 21/12/1999, n°508. I diplomi finali rilasciati dall'Accademia, sono equipollenti ai titoli di laurea universitari, in base alla Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego.

4. L'organizzazione della didattica e della ricerca è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art.21 – Il Direttore Amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 132/2003, con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia. Il Direttore amministrativo è responsabile della efficienza e del buon andamento della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della struttura amministrativa cui è preposto, ed esercita una generale attività di direzione e controlli nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.

2. Competono al Direttore amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente:

- a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici, sui servizi e i beni dell'Accademia, nonché le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;
- c) la predisposizione, secondo quanto disposto nel presente Statuto e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione delle linee organizzative e delle modifiche dell'assetto organizzativo del personale non docente, nonché della sua assegnazione alle strutture, previa valutazione delle specifiche competenze necessarie;
- e) la verifica e il coordinamento delle attività dei funzionari e dei responsabili degli uffici;
- f) l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di sua competenza;
- g) l'esercizio di tutte le altre funzioni definite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Il Direttore Amministrativo può delegare il funzionario più alto in servizio allo svolgimento di funzioni stabilite. In caso di cessazione del Direttore amministrativo, le funzioni vengono svolte dal funzionario di livello più alto in servizio.

TITOLO VI - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art.22 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza degli incarichi

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. L'inizio delle lezioni è fissato dal Consiglio Accademico.

2. Per consentire la successione ordinata degli incarichi dei vari organi, l'incarico del Direttore ha durata triennale. In caso di anticipata cessazione della carica del Direttore, o in sede di prima applicazione, il nuovo Direttore entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio successivo.

3. Tutti gli incarichi relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca, hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art.23 - Pubblicità delle deliberazioni

È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Accademia a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti.

Art.24 - Incompatibilità ed assenze

1. Per i membri eletti negli organi non è possibile assumere più di un incarico negli organi di ogni ordine e grado, salvo i membri di diritto a norma di legge o di statuto.
2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle riunioni degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione, decade dall'incarico.

Art.25 - Norma abrogativa

1. L'entrata in vigore del nuovo Statuto comporta il superamento delle previgenti disposizioni statutarie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62 “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”, ed in particolare l’art. 14;

VISTO il d.P.C.M. dell’8 agosto 2024, ammesso al visto di registrazione della Corte dei conti l’11 ottobre 2024, al n. 2610, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata Direttrice generale della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del d.P.R. n. 132/2003 che disciplina il procedimento per l’approvazione degli statuti di autonomia;

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, approvato con dm n. 94 del 14 marzo 2005 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

VISTA la nota di trasmissione della delibera del 5 maggio 2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, acquisita al prot. dgfis n. 6215 del 18 maggio 2023, con la quale sono state proposte modifiche allo Statuto vigente;

VISTA la nota acquisita al prot. dgfis n. 5350 del 11 aprile 2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche proposte;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, acquisita al prot. dgfis n. 14784 del 24 novembre 2024, con la quale sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche proposte;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. dgfis n. 9924 del 10 luglio 2024, con la quale sono state trasmesse all'Accademia di Belle Arti di Macerata le osservazioni formulate dal MEF e dalla FP nelle note sopra citate;

VISTA la nota acquisita al prot. dgfis n. 6414 del 19 maggio 2025 con la quali l'Accademia di Belle Arti di Macerata ha trasmesso la delibera del Consiglio di amministrazione n. 8, adottata nella seduta del 6 maggio 2025, e ha inviato il testo dello Statuto che recepisce le predette osservazioni;

DECRETA

Art.1

1. Sono approvate le modifiche al testo allegato dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 6 maggio 2025, citata in premessa.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Firmato digitalmente da GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA